

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARTOLOMEI, AJROLDI, MONETI, CORNAGGIA MEDICI, CONTI e BALDINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1967

Modifiche delle disposizioni della legge 10 febbraio 1962, n. 66, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329 e della legge 10 agosto 1964, n. 718, relative all'accertamento del *visus* dei ciechi civili

ONOREVOLI SENATORI. — Quando il Parlamento nel 1954 con la legge 9 agosto 1954, n. 632, istituì l'Opera nazionale per i ciechi civili, era previsione concorde che il numero degli assistiti non avrebbe superato le 30 mila unità e a tale previsione ha commisurato l'iniziale sforzo finanziario dello Stato nella prospettiva di ulteriori successivi miglioramenti.

Di fatto invece, al 31 dicembre 1957 — a circa tre anni dalla istituzione dell'Opera — i beneficiari dell'assegno vitalizio erano già 35 mila, di cui 15.000 assolutamente ciechi e al 31 gennaio 1967 i beneficiari dell'assegno vitalizio o della pensione non reversibile avevano raggiunto le 64.171 unità di cui, privi assolutamente di vista, 25.257 unità.

Tra il 1957 e il 1967 la proporzione tra gli assistiti aventi cecità assoluta e quelli con un residuo di *visus* scende dal 42,8 al 40,6 per cento.

Ma l'aumento del numero dei provvisti di un residuo di *visus* può apparire sintomatico, soprattutto se si tiene conto che la legge 10 febbraio 1962, n. 66 (nel momento in cui

ha trasformato l'assegno in pensione non reversibile) ha escluso dal beneficio coloro che hanno un residuo di *visus* compreso tra un decimo ed un ventesimo.

Tutto ciò premesso, comunque, il presente disegno di legge suggerito dalla esperienza pratica di questi anni vorrebbe soprattutto realizzare tre scopi:

1) rendere uniforme l'applicazione della legge cercando di evitare attraverso una più severa disciplina d'accertamento (peraltro non disgiunta da una serie di norme di tutela dei diritti di ciascuno), il prodursi di sperequazioni e ingiustizie di trattamento e comunque di eliminare quelle eventualmente esistenti;

2) accelerare le procedure di applicazione delle norme di legge onde evitare che lo stato di bisogno o la vecchiaia annullino i benefici dell'intervento prima ancora che questo, per il troppo ritardo, sia venuto;

3) avere una base certa per impostare programmi di assistenza, e per valutare le conseguenze finanziarie di auspicabili favo-

revoli revisioni sia in materia di assegno pensionistico, che nel campo dell'accertamento delle condizioni di bisogno.

Alle suindicate esigenze rispondono le innovazioni che si intendono introdurre, le quali, oltre a rendere più spedito il sistema, dovrebbero realizzare una sensibile economia per il funzionamento degli Organi di accertamento in primo grado.

Ad ogni buon conto, con l'articolo 1 si prevede la istituzione dei vari Organi individuali o collegiali di accertamento.

In esso si innova, rispetto alla precedente regolamentazione, laddove si sostituisce alla Commissione provinciale il fiduciario provinciale con notevole risparmio, come già detto, di spesa e di tempo, e si innova soprattutto laddove si istituisce, per la prima volta, l'oculista fiduciario centrale, che rappresenta un po' il perno di tutto il sistema in quanto consente all'Opera nazionale per i ciechi civili di revisionare tutte le situazioni di *visus* per le quali sussistono fondati dubbi circa la loro regolarità.

Con l'articolo 2 si attribuisce alla Commissione regionale il compito di verificare preliminarmente gli atti di parte, escludendo subito dal beneficio della pensione coloro i quali di per se stessi documentino un residuo visivo superiore al limite massimo di un ventesimo.

L'aver affidato al Segretario regionale dell'Opera la presidenza di detta Commissione consentirà, attesa la natura amministrativo-tecnica delle funzioni che il detto Organo collegiale è chiamato ad esercitare, notevoli vantaggi, sia per la maggiore preparazione ed esperienza del detto funzionamento nel campo amministrativo sia per la diretta conoscenza che egli ha degli atti che vengono via via sottoposti alle decisioni della Commissione stessa.

Per gli altri casi, invece, per i quali la parte documenti cecità totale o residuo visivo non superiore ad 1/20, l'accertamento del residuo visivo è demandato all'oculista fiduciario provinciale.

Tale accertamento è attualmente affidato alla Commissione provinciale, composta di

3 medici, di cui due oculisti (articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 718). Ora si è rilevata, come già detto, la difficoltà di poter far riunire il collegio con una certa frequenza, mentre in alcune provincie si è presentata addirittura la impossibilità di costituire il collegio per carenza di oculisti.

Con l'innovazione introdotta dell'Organo individuale tutto si semplifica e nel contempo si conseguono notevoli economie per il funzionamento dell'Organo stesso.

Nell'accertamento del residuo visivo risente sfavorevoli conseguenze, come l'esperienza pratica ha dimostrato.

Infatti, il maggior carico di responsabilità che grava sull'Organo individuale, in relazione anche ai controlli superiori che vengono previsti per il presente disegno di legge, induce a maggiore scrupolosità e ponderatezza.

Con gli articoli 3 e 4, si prevedono i provvedimenti da adottarsi a seguito dell'accertamento visivo effettuato dall'oculista fiduciario provinciale, nonché i gravami attraverso gli accertamenti stessi.

Il ricorso previsto alla Commissione regionale di revisione, anziché alla Commissione oculistica superiore, e l'adozione da parte del Segretario regionale dell'Opera, anziché del Presidente dell'Opera, del provvedimento di reiezione dell'istanza in caso di accertato *visus* superiore, consentono un vantaggioso decentramento di funzioni rispetto alla precedente regolamentazione, in quanto si risparmiano tempo e spese con l'evitare un notevole carteggio tra la sede centrale dell'Opera e il suo Ufficio periferico. Nè quest'ultimo si aggrava di molto lavoro, ove si pensi che i provvedimenti affidati alla competenza del Segretario regionale dell'Opera secondo il presente disegno di legge (di reiezione, di inammissibilità, di decadenza) possono raggiungere complessivamente, in campo nazionale, il numero di circa 5.000 nell'anno, che rappresentano, suddivisi tra le varie Segreterie regionali dell'Opera, un carico di appena 25 provvedimenti mensili, in media, per ciascuna Segreteria. Gli uffici periferici dell'Opera, comunque, disporranno tra breve in relazio-

ne alla completa copertura dei posti previsti dalla pianta organica, del necessario personale.

Con l'articolo 5 poi si provvede a disciplinare l'attività dell'oculista fiduciario centrale, ai fini di consentire all'Opera, con la possibilità di disporre ulteriori indagini e di adottare ulteriori decisioni, di evitare che le provvidenze di legge vadano a beneficio di persone che non siano in possesso dei prescritti requisiti di *visus*.

Con l'articolo 6 poi si prevede il funzionamento ed i provvedimenti della Commissione oculistica superiore, la quale, a differenza di prima, non viene più interessata

solo dalla parte, bensì anche dall'Ente quando l'oculista fiduciario centrale lo ritenga necessario.

Con l'articolo 7, infine, si prevede la possibilità di operare, in qualsiasi momento, accertamenti, del residuo visivo, allo scopo di evitare che beneficiari dell'assegno vitalizio o della pensione, non aventi il possesso dei prescritti requisiti di *visus*, possano, sia pure per qualche tempo, continuare a godere impunemente delle provvidenze di legge.

Gli articoli 8 e 9 contengono norme finali e transitorie intese a consentire l'opportuno passaggio dalla vecchia alla nuova regolamentazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'accertamento della cecità assoluta o del residuo visivo di cui alle leggi 10 febbraio 1962, n. 66 e 10 agosto 1964, n. 718, sono istituiti, presso l'Opera nazionale per i ciechi civili, a modifica delle precedenti disposizioni, i seguenti Organi:

a) presso ogni Segreteria regionale, una « Commissione oculistica regionale » per la verifica preliminare degli atti di parte.

La Commissione è nominata dal Presidente dell'Opera ed è composta dal Segretario regionale dell'Opera che la presiede, da un oculista designato dal medico provinciale e da un oculista designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili.

Un funzionario della Prefettura o dell'Opera, esplica le mansioni di Segretario.

Oltre ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi i componenti supplenti.

Il Segretario regionale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da altro funzionario dell'Opera;

b) in ogni provincia, uno o più « Oculisti fiduciari provinciali », fino ad un massimo di tre, nominati dal Presidente della Opera;

c) presso ogni Segreteria regionale dell'Opera, una « Commissione oculistica regionale di revisione ».

La Commissione è nominata dal Medico provinciale ed è composta dal Medico provinciale stesso o da un sanitario da lui delegato, che la presiede, da un oculista designato dall'Opera nazionale ciechi civili e da un oculista designato dall'Unione italiana ciechi.

Un funzionario dell'Opera esplica le mansioni di Segretario.

Oltre al Presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi il Presidente ed i componenti supplenti.

L'oculista designato dall'Opera in seno alla Commissione regionale di cui alla lettera a) può anche essere componente della Commissione regionale di revisione;

d) presso la Sede centrale dell'Opera, uno o più « Oculisti fiduciari centrali », fino ad un massimo di tre, nominati dal Presidente dell'Opera;

e) presso la sede centrale dell'Opera una « Commissione oculistica superiore ».

La Commissione è nominata dal Ministro della sanità ed è composta da un Direttore di clinica oculistica universitaria, designato dal Ministero della sanità, che la presiede, da un oculista designato dall'Opera nazionale ciechi civili e da un oculista designato dall'Unione italiana ciechi.

Un funzionario della sede centrale della Opera esplica le mansioni di Segretario.

Ove l'Opera lo ritenga necessario, può richiedere al Ministro della sanità la costituzione di una o due « Sottocommissioni della Commissione oculistica superiore », i cui componenti sono designati e nominati secondo le modalità di cui al comma precedente.

Tutti i predetti Organi di cui alle suindicate lettere durano in carica tre anni.

Il pagamento delle relative prestazioni è a carico dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Art. 2.

L'istanza per la concessione della pensione, corredata dai documenti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, è sottoposta all'esame della Commissione regionale di cui all'articolo 1, lettera a).

Il Segretario regionale dell'Opera, nei casi in cui la Commissione riscontri sul certificato oculistico di parte un residuo visivo superiore ad 1/20, adotta formale provvedimento di inammissibilità dell'istanza.

Qualora, invece, la Commissione riscontri un residuo visivo non superiore ad 1/20, dispone la visita oculistica fiduciaria ambulatoriale o domiciliare da effettuarsi dal competente oculista fiduciario provinciale di cui all'articolo 1, lettera b): alla visita domiciliare può essere delegato anche l'Ufficiale sanitario o il medico condotto del luogo di residenza dell'interessato.

Se l'interessato, regolarmente convocato per la visita oculistica, non si presenti alla data stabilita e analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente convocato, senza fornire valide giustificazioni, l'istanza s'intende decaduta e il Segretario regionale dell'Opera adotta formale provvedimento di declaratoria di decadenza.

Art. 3.

L'oculista fiduciario provinciale, di cui all'articolo 1, lettera b), eseguito l'accertamento previsto dal precedente articolo 2, redige il relativo motivato referto su apposito modulo e:

a) nel caso in cui accerti un residuo visivo non superiore ad 1/20, trasmette gli atti relativi alla sede centrale dell'Opera;

b) nel caso, invece, in cui accerti un residuo visivo superiore ad 1/20, trasmette gli atti alla Segreteria regionale la quale provvede a notificare all'interessato, in via amministrativa, l'esito dell'accertamento oculistico.

Contro l'esito di tale accertamento l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, alla Commissione regionale di revisione di cui all'articolo 1, lettera c).

Art. 4.

La Commissione regionale di revisione, di cui all'articolo 1, lettera c), esamina gli atti trasmessi dalla Segreteria regionale dell'Opera, e, ove occorra, convoca l'interessato per sottoporlo a nuovi accertamenti.

Nel caso di conferma del residuo visivo superiore ad 1/20, il Segretario regionale dell'Opera, adotta formale provvedimento di reiezione dell'istanza da notificarsi all'interessato in via amministrativa.

Qualora invece la Commissione accerti un residuo visivo inferiore ad 1/20, con decisione motivata accoglie il ricorso ed il Segretario regionale dell'Opera trasmette tutti gli atti alla sede centrale dell'Opera stessa.

Se l'interessato, regolarmente convocato per la visita oculistica, non si presenti alla data stabilita ed analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente convocato, senza fornire valide giustificazioni, il ricorso si intende decaduto e il Segretario regionale dell'Opera adotta formale provvedimento di declaratoria di decadenza.

Art. 5.

Le risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 3, lettera b) e di cui all'articolo 4, comma terzo, della presente legge sono esaminate, presso la sede centrale dell'Opera, dall'oculista fiduciario centrale, di cui all'articolo 1, lettera d), il quale esprime parere definitivo in merito alle risultanze stesse.

Nel caso in cui detto oculista ritenga comunque insufficiente l'accertamento del *visus* effettuato dall'oculista fiduciario provinciale, dispone ulteriori accertamenti da effettuarsi presso la competente Commissione regionale di revisione.

Si applicano per gli accertamenti, per l'ulteriore seguito, e per il caso in cui l'interessato non si presenti per la visita, le dispo-

sizioni di cui al precedente articolo 4, a secondo che il residuo visivo accertato sia superiore ad 1/20 od inferiore ad 1/20.

Contro la decisione negativa l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, alla Commissione oculistica superiore, di cui all'articolo 1, lettera e).

Qualora, poi, l'oculista centrale ritenga insufficienti gli accertamenti di cui all'articolo 4, comma terzo, esprime parere motivato ed invia gli atti alla Commissione oculistica superiore di cui all'articolo 1, lettera e).

Art. 6.

La Commissione oculistica superiore effettua gli accertamenti oculistici nei confronti di coloro i quali hanno presentato ricorso ai sensi dell'articolo 5, comma quarto, ed esamina, inoltre, gli atti trasmessi, ai sensi dell'articolo 5, comma quinto, dall'oculista fiduciario centrale, esprimendo in merito parere definitivo. In ogni caso, qualora lo ritenga opportuno, può procedere ad ulteriori accertamenti oculistici, convocando a visita collegiale gli interessati presso la sede centrale dell'Opera.

La Commissione, eseguiti gli accertamenti oculistici di cui al precedente comma, pronuncia parere definitivo in merito, rimettendo quindi le risultanze degli accertamenti al Presidente dell'Opera, il quale, nel caso in cui le condizioni visive escludano il diritto alla pensione, adotta provvedimento definitivo di reiezione dell'istanza, da notificarsi all'interessato in via amministrativa.

Se l'interessato, regolarmente convocato per la visita oculistica, non si presenti alla data stabilita ed analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente convocato, senza fornire valide giustificazioni, il Presidente dell'Opera adotta provvedimento definitivo di decadenza del ricorso.

Art. 7.

Nel caso in cui lo ritenga necessario, la Opera può disporre in qualsiasi momento, relativamente al *visus*, accertamenti secon-

do la procedura di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 8.

Sono abrogate, per quanto concerne il *visus*, tutte le disposizioni incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 9.

(*Norme transitorie*).

Le domande di concessione della pensione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano giacenti presso le Commissioni oculistiche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 718, saranno esaminate, ai fini dell'accertamento delle condizioni visive, dall'oculista designato dall'Opera in seno alle stesse Commissioni secondo le modalità indicate negli articoli precedenti della presente legge.

I ricorsi presentati alla Commissione oculistica superiore, a norma dell'articolo 3 della citata legge 10 agosto 1964, n. 718, saranno esaminati dalla Commissione oculistica superiore di cui all'articolo 6 della presente legge.

La Commissione oculistica superiore esamina gli atti, convoca, ove occorra, il ricorrente per sottoporlo a nuovi accertamenti e si pronuncia sull'accogliibilità o meno del gravame; rimette quindi le risultanze della revisione al Presidente dell'Opera il quale, nel caso in cui le condizioni visive escludano il diritto alla pensione, adotta provvedimento definitivo di reiezione dell'istanza da notificarsi all'interessato in via amministrativa; in tutti gli altri casi, invece, il Presidente ne dà notizia all'interessato con provvedimento interlocutorio.

Se l'interessato, regolarmente convocato per la visita oculistica, non si presenti alla data stabilita ed analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente convocato, senza fornire valide giustificazioni, il ricorso si intende decaduto e la Commissione rimette gli atti al Presidente dell'Opera per la declaratoria di decadenza.